



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 21 del 14-3-2019

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per l'imposta di soggiorno – Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 - Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno.

L'anno duemila dieciannove il giorno quattordici del mese di Marzo in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	X	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	X	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico – Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani.

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

- che l'art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- che l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 avente per oggetto *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"* stabilisce che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;
- che con deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 è stata introdotta l'imposta di Soggiorno ed è stato adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano;
- che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano è stato successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 8 del 22/03/2018 e n. 12 del 18.05.2018;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede *"a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"*;
- l'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 statuisce *"l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"*;

Preso atto:

- che l'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prescrive testualmente:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini*

predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Considerato:

- che gli Enti, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 7 - del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;
- che l'imposta di soggiorno ha natura di imposta facoltativa in quanto "I comuni ... possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno ...";
- che le entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere destinate, trattandosi di imposta di scopo, a finanziare esclusivamente "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";
- che l'Amministrazione straordinaria ha convenuto con l'Associazione Albergatori Seininunte, per aumentare la presenza turistica nel territorio comunale, di rideterminare l'imposta di soggiorno modificando l'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/05/2014 e s.m.i., nel testo di seguito trascritto:

ART. 6 – Misura dell'imposta

2. *“La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011:*

- *euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;*
- *euro 1,20 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia”.*

Vista la nota del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019 con la quale si evidenzia l'obbligo di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione di tali atti deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 23/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m.i.,

Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 42 del 21.12.2018;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale n. 10433 del 11.3.2019

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. **MODIFICARE** l'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetro, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m.i., nel testo di seguito trascritto:

ART. 6 – Misura dell'imposta

2. *"La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011:*


- *euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;*
- *euro 1,20 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia".*

2. **APPROVARE** le tariffe dell'imposta di soggiorno rideterminate a seguito della suddetta modifica dell'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetro che, in forma integrale, viene allegato alla presente deliberazione.
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000, la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.
6. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
7. **PUBBLICARE** il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno del Comune di Castelvetro, nel testo modificato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI

Dott.ssa Borbone Elisa



Dott. Caccamo Salvatore



Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia Di Trapani




DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetrano, li 14-3-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per l'imposta di Soggiorno - Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 - Approvazione tariffe imposta di soggiorno.

Esaminata ed approvata dalla
Commissione Straordinaria
il 14 MAR. 2019
con deliberazione n. 21

Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R.
44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 06-03-2019 IL RESPONSABILE

Avv. Simone Marcello Caradonna

Li 06-03-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

Data 06/03/2019 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI

Premesso:

- che l'art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- che l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 avente per oggetto *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"* stabilisce che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;
- che con deliberazione consiliare n. 36 del 11/05/2014 è stata introdotta l'imposta di Soggiorno ed è stato adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetro;
- che il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetro è stato successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 8 del 22/03/2018 e n. 12 del 18.05.2018;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede *"a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"*;
- l'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 statuisce *"l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"*;

Preso atto:

- che l'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prescrive testualmente:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissostato, diverso dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini*

predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Considerato:

- che gli Enti, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 7 - del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;
- che l'imposta di soggiorno ha natura di imposta facoltativa in quanto "i comuni ... possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno";
- che le entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere destinate, trattandosi di imposta di scopo, a finanziare esclusivamente "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";
- che l'Amministrazione straordinaria ha convenuto con l'Associazione Albergatori Selinunte, per aumentare la presenza turistica nel territorio comunale, di rideterminare l'imposta di soggiorno modificando l'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m.i., nel testo di seguito trascritto:

ART. 6 – Misura dell'imposta

2. *“La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011:*

- *euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;*
- *euro 1,20 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia”.*

Vista la nota del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019 con la quale si evidenzia l'obbligo di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione di tali atti deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 23/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetro, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m.i.,

Visto il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 42 del 21.12.2018;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale n. 10433 del 11-3-2019

PROPONE

Alla Commissione Straordinaria

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. **MODIFICARE** l'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano, approvato con la deliberazione consiliare n. 36 del 11/06/2014 e s.m.i., nel testo di seguito trascritto:

ART. 6 – Misura dell'imposta

2. *"La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011:*

- *euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;*
- *euro 1,20 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia".*

2. **APPROVARE** le tariffe dell'imposta di soggiorno rideterminate a seguito della suddetta modifica dell'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castelvetrano che, in forma integrale, viene allegato alla presente deliberazione.
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000, la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia pe cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.
6. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
7. **PUBBLICARE** il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno del Comune di Castelvetrano, nel testo modificato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.

Il Responsabile della Direzione Organizzativa XI - TRIBUTI

Avv. Simone Marcello Caradonna

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SMC', is written over the printed name 'Avv. Simone Marcello Caradonna'.



CITTA' DI CASTELVETRANO

Direzione Organizzativa XI - TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CASTELVETRANO

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11 giugno 2014
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22 marzo 2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 maggio 2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 febbraio 2019

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'imposta
- Articolo 2 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Esenzioni
- Articolo 5 - Periodo di applicazione
- Articolo 6 - Misura dell'imposta
- Articolo 7 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 8 - Versamenti
- Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 10 - Sanzioni
- Articolo 11 - Riscossione coattiva
- Articolo 12 - Rimborsi
- Articolo 13 - Contenzioso
- Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 15 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Castelvetro, l'imposta di soggiorno.
2. Gli articoli che seguono disciplinano l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castelvetro.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie e aree di sosta (camper service) situati nel territorio comunale di Castelvetro.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Che le risorse economiche derivanti dall'imposta vincolata in misura non inferiore al 60% degli introiti, sia esclusivamente destinata alla valorizzazione turistica in ambito comunale e al miglioramento della qualità dei servizi.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castelvetro.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) i proprietari di immobili per i quali viene corrisposta l'IMU al Comune di Castelvetro;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuata all'art. 2;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;

- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
 - g) gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Castelvetrano e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;
 - h) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie della Provincia di Trapani. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 e s.m.i.;
 - i) i portatori di handicap, attestato da idonea certificazione medica, non autosufficienti e loro accompagnatori;
2. L'esenzione di cui ai punti c), e d) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
 3. L'esenzione di cui al punto e) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Articolo 5 - Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno va applicata nel territorio comunale per l'intero periodo dell'anno.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
2. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata con il seguente criterio di graduabilità in proporzione al prezzo ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011:
 - euro 1,00 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura non superi l'importo di euro 80,00 e fino

ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia;

- euro 1,20 per pernottamento qualora la tariffa per pernottamento individuale nella struttura superi l'importo di euro 80,00 e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi in qualsiasi struttura ricettiva di qualsiasi classifica e tipologia".

3. Per gli anni successivi al 2014 la modifica e la misura dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare, in appositi spazi e con modalità e procedure fornite e concordate con il comune, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il numero di coloro che hanno pernottato nella medesima struttura durante l'intero anno nonché il relativo periodo di permanenza. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune, entro 48 ore dall'arrivo del turista. Quest'ultimi soggetti restano obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Articolo 8 - Versamenti e conto di gestione

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva e i proprietari delle unità abitative, come individuati al precedente art. 2, effettuano i versamenti delle somme riscosse ogni mese a titolo d'imposta di soggiorno entro il giorno 15 del mese successivo con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.
3. Il gestore della struttura ricettiva, qualora si verifichi un mancato pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, dovrà fornire al Comune, in forma scritta, i dati anagrafici dei soggetti soggiornanti, la durata del

pernottamento e ogni altro elemento utile atto a consentire al Comune di recuperare l'imposta non versata.

4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, a rendere il conto della propria gestione al Comune entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. Il gestore della struttura ricettiva, con riferimento agli incassi effettuati fino al 30 giugno di ogni anno, deve presentare al Comune apposito rapporto semestrale.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 589/1981.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà

passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione, è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente all'anno 2014, si applicano a decorrere dal 01 luglio 2014".
2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Collegio dei Revisori

Al Segretario Generale del Comune

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Alla Commissione Straordinaria

Al Sovraordinato Ufficio Ragioneria

SEDE

Verbale n. 15 dell'8 marzo 2019

Oggetto: *Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs.267/2000: "Approvazione tariffe imposta di soggiorno".*

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dall'XI^a Direzione Organizzativa Tributi, a firma dell'Avv. Caradonna, trasmessa, in data odierna, brevi manu, per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 6, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983;

Considerato che:

- con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'Ente intende modificare quanto deciso dal Consiglio Comunale, con delibera n. 36 del 11 giugno 2014 e s.m.i.;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Richiamato il disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede:

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."

Visto l'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

Ritenuto, per l'anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere modificare quanto stabilito con la richiamata delibera n.36, del 11/06/2014 e s.m.i., del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa imposta di soggiorno;
- altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile della Direzione proponente, in data 04/03/2019;
- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile di Ragioneria in data 06/03/2019;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 181/2011;
- il D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata, che mira a modificare l'art.6 comma 2 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2014 e s.m.i..

Rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prof. Giuseppe Pedalino

Dott. Salvatore Diena

Dott. Carmelo Marisca

